## CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE



## REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

# DECRETO DELEGATO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE UFFICIO BILANCIO E APPALTI

Oggetto: Autorizzazione alla spesa per l'affidamento del servizio fotografico per la realizzazione di un libro dedicato al Palazzo della Regione di Trento – Impegno di spesa euro 6.525,78 (I.V.A. 22% compresa) – CIG B562ED00B7

Dato atto che al fine di valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della Regione Trentino-Alto Adige di Trento, l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni del Consiglio regionale ha manifestato, con nota di data 20 gennaio 2025, prot. n. 385-I, l'esigenza di realizzare un libro di pregio dedicato al Palazzo della Regione, capace di coniugare rigore architettonico e storico con una visione che contestualizzi l'edificio nel panorama culturale;

considerato che l'esigenza manifestata è quella di realizzare un libro in versione bilingue (italiano e tedesco) caratterizzato da fotografie in grande formato in grado di catturare dettagli e prospettive sia dell'interno che dell'esterno del palazzo, al fine di restituirne la maestosità e il valore storico;

dato atto che al fine di garantire la massima qualità delle immagini e della resa finale, è stata effettuata una preventiva indagine di mercato al fine di individuare fotografi con un'ottimale esperienza pregressa nel trattamento e nella gestione di materiali iconografici di alto livello e che solo la società Foto Rensi s.a.s. di Trento, tra gli operatori economici contattati, ha dato la disponibilità alla realizzazione del servizio fotografico nei tempi indicati;

dato atto che la società vanta una consolidata esperienza nella fotografia di edifici, storici e non, supportata da un ampio portfolio che ne attesta la capacità di catturarne in modo impeccabile le caratteristiche architettoniche e storiche e che l'approccio tecnico e artistico utilizzato dal fotografo valorizza ogni dettaglio, con l'obiettivo di realizzare opere destinate anche alla creazione di libri di pregio;

dato atto che questa esperienza si rivela essenziale per garantire una documentazione accurata e una rappresentazione fedele del nostro patrimonio architettonico e artistico al fine di realizzare un libro di qualità;

ritenuto quindi opportuno richiedere, tramite la piattaforma degli acquisti pubblici CONTRACTA, alla società Foto Rensi s.a.s. di Trento, P.IVA 02256520228 un'offerta per espletamento del servizio fotografico completo avente ad oggetto il palazzo della Regione con le modalità e nei tempi indicati nel capitolato;

vista l'offerta presentata dalla società Foto Rensi s.a.s. entro il termine previsto del 28 gennaio 2025 pari ad euro 5.349,00 al netto di I.V.A. al 22%;

preso atto che il contratto sarà perfezionato tramite la piattaforma degli acquisti pubblici CONTRACTA, nelle forme d'uso commerciale, così come previsto dall'art. 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

preso atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, il presente affidamento, essendo inferiore ai 40.000,00 euro, è esente dall'imposta sul bollo;

considerato che ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non viene richiesta la presentazione di garanzia definitiva in considerazione delle modalità di pagamento applicate che prevedono la liquidazione esclusivamente delle prestazioni già concluse, successivamente alla attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante;

dato atto che non si ravvisa la necessità di suddividere l'appalto in lotti in considerazione dell'entità del servizio appaltato, che consente la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese. Inoltre, tenuto conto della particolare tipologia di servizio, dell'importo e delle modalità di realizzazione sul territorio, non si rileva un interesse transfrontaliero certo.

visto il decreto del Segretario generale n. 212 del 10 dicembre 2024 avente ad oggetto la delega, alla direttrice pro tempore, anche reggente, dell'Ufficio bilancio e appalti, della funzione di Responsabile Unico di Progetto per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 20.000,00 euro, IVA esclusa, e l'autorizzazione ad adottare i decreti di affidamento di lavori, servizi e forniture entro il limite di € 20.000,00, IVA esclusa;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m. che all'art. 38 prevede l'applicazione della normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, di cui alle leggi provinciali n. 23 del 16 luglio 1990 e n. 26 del 10 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 che ne prevede l'applicazione anche per le attività della Regione Trentino-Alto Adige;

visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che "La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato";

vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici);

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il relativo regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 marzo 2022, n. 15 e s.m., relativa all'approvazione del Regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 maggio 2022, n. 21, recante "Determinazioni in merito all'assegnazione delle risorse stanziate nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale";

visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo *in materia di contratti pubblici*" ed in particolare l'art. 120, comma 1, lettera a) (Modifica dei contratti in corso di esecuzione);

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 18 dicembre 2024;

considerato di far fronte alla somma complessiva derivante dal presente atto mediante impegno della somma complessiva di euro 6.525,78 (I.V.A. compresa) sul capitolo 508 – piano finanziario U.1.03.01.02.999, dell'esercizio 2025, dando atto che l'obbligazione giuridica sarà esigibile nell'anno 2025;

#### decreta

- di autorizzare la spesa e di affidare alla società Foto Rensi s.a.s. di Trento, P.IVA 02256520228, per le motivazioni indicate in premessa, la realizzazione del servizio fotografico completo avente ad oggetto il palazzo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, alle condizioni stabilite dal capitolato speciale allegato alla richiesta di offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ad un prezzo complessivo pari ad euro 6.525,78 (I.V.A. 22% compresa);
- 2. di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 1. pari ad euro 6.525,78 (I.V.A. compresa) sul capitolo 508 piano finanziario U.1.03.01.02.999, dell'esercizio 2025, dando atto che l'obbligazione giuridica sarà esigibile nell'anno in corso;
- di dare atto che il perfezionamento del contratto per la fornitura di cui al presente provvedimento avverrà tramite lo scambio di corrispondenza commerciale, così come consentito dalla normativa vigente;
- di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni su presentazione di idonea documentazione contabile e sulla base di quanto indicato nell'allegato Caratteristiche tecniche e informazioni amministrative;
- 5. di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della pubblica amministrazione di cui in particolare alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, nonché al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

LA DIRETTRICE REGGENTE
DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI
- dott.ssa Cristina Zambaldi (firmato digitalmente)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m.

LA DIRETTRICE REGGENTE

DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI

- dott.ssa Cristina Zambaldi 
(firmato digitalmente

CZ/ma



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)

### **CAPITOLATO SPECIALE**

### **PER**

# L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

del servizio fotografico per la realizzazione di un libro dedicato al Palazzo della regione di Trento

### - PARTE AMMINISTRATIVA -

### **INDICE**

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7 – Durata del contratto	7
Art. 8 – Importo del contratto	7
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi	7
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	8
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo	8
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto	8
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	9
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	9
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	9
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	9
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	10
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	10
Art. 17 – Subappalto	10
Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti	11
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	11
Art. 19 – Sicurezza	11
Art. 20 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	12
Art. 21 – Proprietà dei prodotti	12
Art. 22 – Trattamento dei dati personali	12
Art. 23 – Garanzia definitiva	12
Art. 24 – Penali	12
Art. 25 – Clausola di forza maggiore	13
Art. 26 – Risoluzione del contratto	14
Art. 27 – Recesso	14
Art. 28 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)	14
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	14

Art. 3	30 – Obblighi in materia di legalità	16
	31 – Spese contrattuali	
Art. 3	32 – Disposizioni anticorruzione	16
Art. 3	33 – Norma di chiusura	17

#### Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

- 1. Le prestazioni, oggetto d'appalto, soddisfano l'esigenza dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige di realizzare un libro di pregio dedicato al Palazzo della Regione Trentino Alto Adige al fine di valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della Regione. La volontà è quella di realizzare un libro in versione bilingue (italiano e tedesco) caratterizzato da fotografie in grande formato in grado di catturare dettagli e prospettive sia dell'interno che dell'esterno del Palazzo, al fine di restituirne la maestosità e il valore storico;
- 2. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio fotografico completo del palazzo della Regione TAA con la fornitura del supporto digitale.
- 3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

## Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

- 1. Il servizio fotografico dovrà essere articolato in non meno di 120 fotografie di cui all'art. 1 e deve essere realizzato nei tempi e nei modi stabiliti con il giornalista coordinatore del progetto e deve includere:
  - immagini di insieme del Palazzo, con inquadrature architettoniche che valorizzino l'identità storica e istituzionale dell'edificio;
  - particolari: dettagli significativi (ornamenti, fregi, decorazioni) che mettano in luce la raffinatezza dei materiali e degli elementi progettuali;
  - opere d'arte presenti all'interno e all'esterno del Palazzo, ritratte con attenzione alla luce e alla composizione, in modo da trasmetterne il valore artistico e culturale.
- 2. Il servizio fotografico completo dovrà essere consegnato su supporto digitale e dovranno essere ceduti al Consiglio tutti i diritti di utilizzo e pubblicazione.
- 3. L'operatore economico dovrà altresì fornire n. 10 pannelli in forex per esposizione delle immagini scelte dal Consiglio nel formato 50x70 cm.
- 4. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante da altri atti connessi alla procedura.

#### Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta

in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

- 2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
- 3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
- 4. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

#### Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Il Consiglio regionale provvede a fornire all'operatore economico tutte le informazioni e i dati utili nei tempi concordati;

#### Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

- 1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- h) le norme del codice civile.
- i) la legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) (B.U. 30 luglio 2002, n. 32)"
- 2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- 2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.
- 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni legalmente consentite che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
- 4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

#### Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
- a.1) il Capitolato speciale d'appalto e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" (qualora ricorra l'obbligo della nomina dell'Operatore economico a responsabile del trattamento dati);
- a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della

manodopera e degli oneri aziendali);

- a.3) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### Art. 7 - Durata del contratto

- 1. Il servizio dovrà essere concluso entro il 31 marzo 2025;
- 2. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
- 3. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

#### Art. 8 - Importo del contratto

- 1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, tenuto conto di quanto previsto nelle presenti informazioni tecniche e nel contratto.
- 2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### Art. 8 bis - Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per

cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT - FOI.

#### Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il giornalista dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

#### Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto

- 1. Il direttore dell'esecuzione del contratto, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quando previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
- 3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
- 4. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni per iscritto.
- 5. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

#### Art. 10 bis - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

#### Art. 10 ter - Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

- 1. Il pagamento del corrispettivo è disposto a seguito della consegna del servizio fotografico richiesto e dei pannelli da esposizione previa attestazione di regolare esecuzione rilasciata dall'Ufficio competente del Consiglio regionale e la fattura dovrà essere intestata al Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, Piazza Dante 16 38123 TRENTO, codice univoco ufficio UFCFTH e dovrà essere inviata per il pagamento tramite le piattaforme certificate in modalità elettronica.
- 2. Il pagamento avverrà con bonifico bancario entro 30 (giorni) dal ricevimento della fattura, salvo ritardi giustificati da particolari verifiche richieste dalla normativa vigente.
- 3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
- 4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal Direttore esecutivo del contratto.
- 5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
- 7. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

#### Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto

- 1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
- 2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il

regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### Art. 15 - Vicende soggettive dell'Operatore economico

- 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
- 2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

## Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

- 1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### Art. 17 - Subappalto

- 1. Per la realizzazione del servizio fotografico non è ammesso il subappalto.
- 2. Per il subappalto di attività non comprese nel punto 1. del presente articolo si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

- 3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.
- 5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

#### Art. 17 bis - Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

#### Art. 18 - Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### Art. 19 - Sicurezza

- 1. l'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
- 3. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

#### Art. 20 - Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate presso la sede legale dell'Operatore economico.

#### Art. 21 - Proprietà dei prodotti

- 1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
- 2. l'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

#### Art. 22 – Trattamento dei dati personali

- 1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Consiglio, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "Regolamento").
- 2. Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

#### Art. 23 - Garanzia definitiva

- 1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lqs.
- n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

#### Art. 24 - Penali

- 1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato senza che sia stata concessa l'autorizzazione alla proroga da parte del Consiglio, è applicata una penale di un importo massimo corrispondente al costo del servizio non effettuato. In caso di omessa prestazione richiesta dal Consiglio, è applicata una penale pari, al massimo, al doppio dell'importo del servizio non effettuato.
- 2.L'entità delle penali è stabilita dal Consiglio in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
- 3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta,

avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

- 4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Consiglio, lo stesso provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
- 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### Art. 25 - Clausola di forza maggiore

- 1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:
- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei sequenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
- 2. l'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea

documentazione probatoria.

- 3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
- 4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
- 5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
- 6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
- 7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

#### Art. 26 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### Art. 27 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### Art. 28 - Definizione delle controversie (in assenza del CCT)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### Art. 29 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. l'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

- 2. l'operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010: "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla dei flussi finanziari). I. L'impresa (...),subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Consiglio regionale di Trento...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche. II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al il Consiglio regionale di Trento (...) della dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Consiglio regionale di Trento (...).".
- 3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 4. Il Consiglio verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
- 5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. l'Operatore economico comunica al Consiglio gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Consiglio deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
- 6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
- 7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
- 8. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto di

appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Ip l'Operatore economico deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'Operatore economico, per la sospensione dei servizi.

#### Art. 30 - Obblighi in materia di legalità

- 1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
- 2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

#### Art. 31 - Spese contrattuali

- 1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
- 2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### Art. 32 - Disposizioni anticorruzione

1.Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e

visibile sul sito istituzionale del consiglio la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

- 2. L'operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
- 3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento approvato con decreto del Presidente del consiglio regionale del 6 novembre 2014 n. 207 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
- 4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
- 5. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### Art. 33 - Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.